



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 93

SEDUTA DEL 27-05-2020

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi (assente)
Franco Dalla Sega
Carmelo Ferraro
Patrizia Marzorati
Nicola Pecchiari
Daniela Restelli
Armando Vagliati

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

OGGETTO: COMUNE DI BERTONICO (LO) – COSTITUZIONE DI SERVITU' TERMPORANEA DI
ATTRaversAMENTO TERRENI CON UNA CONDOTTA DI SCARICO ACQUE REFLUE IN FAVORE
DELLA SOCIETA' CALZI S.R.L..

Su proposta del Direttore Generale: dott. Ezio Belleri

Con il parere favorevole del:

Direttore Amministrativo: dott. Fabio Agnoli

Responsabile della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 11 pagine di cui n. 8 pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. 1141/2019]

Pratica trattata dalla Dott.ssa Angela Vita



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- la Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico è proprietaria di alcuni immobili facenti parte del proprio patrimonio disponibile siti in Comune di Bertonico (Lo), censiti al Catasto Terreni del medesimo comune al foglio 19, mappale 2 (ora mapp. 29 e 30), sui quali insiste una servitù di attraversamento con una condotta fognaria, a suo tempo costituita in favore della Società CAP Gestione SpA, con scrittura privata stipulata in data 10/11/2002 e scadente in data 2/5/2021;
- la Società Acqua Lodigiana S.r.l. (*nel prosieguo SAL*) è subentrata nei rapporti facenti capo alla società CAP Gestione SpA, in quanto nuova affidataria del sistema idrico integrato.

DATO ATTO che:

- nella seduta del 17 dicembre 2014, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico (*breviter Fondazione IRCCS*) ha deliberato di approvare l'apporto a titolo gratuito del patrimonio campagna alla Fondazione Sviluppo Ca' Granda (ora Fondazione Patrimonio Ca' Granda – *breviter Fondazione Patrimonio*), in quanto mezzo per il migliore perseguimento dei fini di pubblico interesse della Fondazione stessa, con decorrenza economica e giuridica a far data dal 1 febbraio 2015;
- i terreni predetti rientrano tra le aree oggetto di apporto sulle quali è stato costituito diritto di usufrutto trentennale in favore della Fondazione predetta.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 97 del 29 giugno 2017 con la quale è stato attribuito a Fondazione Patrimonio, ogni ampio potere di negoziare con i richiedenti i termini contrattuali delle servitù, Il corrispettivo, i termini di durata ecc., e di attribuire alla stessa l'intero corrispettivo riveniente da servitù costituite in favore di terzi, a titolo di indennizzo per la riduzione del diritto di usufrutto.

VISTE:

- le note prot. n. 4965 del 7/2/2020 e n. 6519 del 19/2/2020, con le quali SAL, rispettivamente, ha comunicato e confermato la volontà di recedere dal contratto di concessione di servitù di attraversamento con una condotta fognaria a suo tempo stipulato con la Fondazione IRCCS;
- la nota prot. n. 13065 del 9.4.2020, con la quale Fondazione Patrimonio Ca' Granda ha comunicato:
 - che SAL, nel frattempo, ha ceduto l'utilizzo della fognatura in discorso alla società Calzi S.r.l. che ha richiesto la costituzione in suo favore di una servitù temporanea di attraversamento dei terreni predetti;
 - che in forza di quanto disposto con la deliberazione predetta e con l'atto di procura sottoscritto in data 20 dicembre 2018, ha concluso l'istruttoria relativa agli aspetti tecnico-economico e legali negoziando con la società Calzi S.r.l. nuovi termini e clausole della servitù, a tutela dell'interesse di entrambe le Fondazioni;





Il Consiglio di Amministrazione

RITENUTO di accettare le condizioni negoziate da Fondazione Patrimonio nei termini che seguono:

- stipula di una servitù temporanea della durata di anni 24 (ventiquattro), con scadenza il 31/12/2044 per l'attraversamento con una condotta di scarico di acque reflue degli immobili identificati al Catasto Terreni del comune di Bertonico (Lo) al foglio 19, particelle 29 e 30;
- accettazione del corrispettivo pari a complessivi €. 4.557,00 (tenuto conto della superficie effettivamente interessata dall'opera, nonché della fascia di rispetto), determinato applicando il valore di €/mq. 33,75, corrispondente a quello già applicato dalla Provincia di Lodi per la valutazione di un immobile limitrofo di proprietà della Fondazione, oggetto di procedura espropriativa, che tiene conto della vocazione edificatoria dello stesso;
- accollo al concessionario di tutte le spese, imposte e tasse connesse alla stipulazione dell'atto, compresa la trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

CONSIDERATO che gli immobili oggetto della servitù in discorso sono ricompresi nel patrimonio disponibile della Fondazione IRCCS;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

1. di costituire in favore della società Calzi Srl servitù temporanea per l'attraversamento con una condotta di acque reflue degli immobili identificati al Catasto Terreni del comune di Bertonico (Lo) al foglio 19, particelle 29 e 30, al corrispettivo una tantum di complessivi €. 4.557,00, ai termini ed alle condizioni meglio illustrati nello schema della scrittura di servitù, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante;
2. di dare mandato alla Direzione Strategica di provvedere a tutti gli atti amministrativi conseguenti;
3. di demandare al Presidente, in qualità di legale rappresentante della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e della Fondazione Patrimonio Ca' Granda, la sottoscrizione dell'atto di costituzione servitù degli immobili in discorso;
4. di precisare che il corrispettivo di cui al precedente punto 1 verrà attribuito interamente a Fondazione Patrimonio Ca' Granda in base a quanto disposto con deliberazione consiliare n. 97 del 29 giugno 2017;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Fondazione Patrimonio Ca' Granda, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

IN DATA 27 MAG. 2020 N. 093



**ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO DI UNA CONDOTTA DI
SCARICO DI ACQUE REFLUE**

tra

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, con sede legale in Via F. Sforza, n. 28 – 20122 MILANO (MI), codice fiscale e partita I.V.A. n. _____
REA n. ____-_____ rappresentata nel presente atto da:
_____ nato a _____ (____) il
_____ C.F. _____ domiciliato per la carica presso la
sede legale della Fondazione, che interviene in qualità di _____ munito
di ogni occorrente potere di firma, rappresentanza ed amministrazione in forza di nomina con atto del
_____ e con durata in carica fino a: _____, nel seguito denominata anche
“**Fondazione IRCCS**”;

e

FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA, con sede in Milano (MI), via Francesco Sforza n. 28, codice fiscale 97700680156, Fondazione iscritta nel registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 2766 ed iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 97700680156, R.E.A. MI-2054437, rappresentata nel presente atto dal _____, domiciliato per la carica presso la sede in Milano, via Francesco Sforza n. 28, che interviene in qualità di _____ munito di ogni occorrente potere di firma, rappresentanza ed amministrazione in forza di nomina con atto del _____ e con durata in carica fino a: _____, (di seguito, anche solo “**Fondazione Patrimonio**” o “il Concedente”)

e

CALZI S.R.L., con sede in Bertonico (LO), via Matteotti n. 37, capitale sociale euro 46.800, codice fiscale e partita iva 09671880152; iscrizione nel Registro delle Imprese di presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero 09671880152, R.E.A. n. LO - 1308249, , rappresentata nel presente atto dal legale rappresentante *pro tempore* Sig. Nicola Calzi, nato a Codogno (LO), il 07.11.1971, codice fiscale CLZNCL71S07C816W, e residente in Bertonico (LO), alla via della Repubblica n. 1, (di seguito, il “**Concessionario**”)

Premesso che

- con Atto di apporto rep. n. 710/353 del 17.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 12.01.2015 al n. 619 serie 1T e poi trascritto a Milano 2 in data 15.01.2015 ai n.ri 2568/1764, Fondazione IRCCS ha costituito a favore di Fondazione Patrimonio un diritto di usufrutto trentennale sul cd. “Patrimonio Campagna”, ivi inclusa l'Area sopra identificata;
- con delibera n. 97 del 29.06.2017 Fondazione IRCCS ha deliberato di attribuire a Fondazione Patrimonio l'intero corrispettivo rinveniente da servitù costituite in favore di terzi a titolo di indennizzo per la riduzione del diritto di usufrutto precedentemente costituito;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 in data 2.11.2017 la società Calzi S.r.l. ha presentato al Comune di Casalpusterlengo istanza di permesso di costruire prot. nn. 26228, 26230, 26231 e 26232 per la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque reflue decendenti da un impianto di macellazione sito in località Bertonico (LO);
- con parere del 22.03.2018 n. prot. 523 l'Ufficio d'Ambito di Lodi ha espresso *“parere contrario allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali decendenti dall'insediamento in oggetto”*;
- a seguito del parere soprarichiamato, è stato previsto di scaricare le acque depurate provenienti dall'impianto suindicato in un corpo idrico superficiale, ovverosia nella Roggia Bertonica, mediante l'utilizzazione di un condotto già esistente ed oggetto di un precedente convenzionamento tra Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito, **“Fondazione IRCCS”**) e la società CAP Gestione S.p.A. (oggi Società Acqua Lodigiana S.r.l.) avente scadenza nel maggio 2021 (Atti IRCCS 771/02);
- con nota n. prot. 7026 del 26.09.2018 SAL - Società Acqua Lodigiana S.r.l. ha precisato che la realizzazione della condotta era stata fatta ad uso esclusivo della Calzi s.r.l.; SAL non ha, pertanto, alcun tipo di interesse al rinnovo della convenzione sottoscritta con Fondazione IRCCS precisando che *“per quanto di sua competenza, [...] nulla osta ad un'eventuale stipula diretta di una nuova convenzione (...) fra la proprietà del fondo e la ditta Calzi S.r.l. stessa”*;
- con nota del 24.10.2018, Fondazione Patrimonio – vista la nota del 26.09.2018 di SAL – ha manifestato la disponibilità dell'ente a concludere la servitù con la ditta Calzi s.r.l.
- il Comune di Casalpusterlengo con nota prot n. 1278 del 10.12.2018 ha trasmesso verbale della Conferenza di servizi che esprime parere favorevole all'approvazione del progetto presentato;
- Fondazione Patrimonio ha proceduto a negoziare i termini per il rinnovo della servitù in forza di apposita procura rilasciata da Fondazione IRCCS rep. n. 3604 del 20.12.2018 a rogito Notaio Dott.ssa Debora Ferro;
- con nota 11.11.2019, Calzi s.r.l. ha inviato a Fondazione Patrimonio un'offerta economica per l'utilizzazione del condotto fognario già esistente per un periodo di anni 24, convenendosi la scadenza al 31.12.2044;
- in data 18 febbraio 2020 con nota n. prot. 2208, SAL - Società Acqua Lodigiana s.r.l. ha dichiarato il recesso dalla scrittura privata avente scadenza nel maggio 2021 (Atti IRCCS 771/02);
- sulla base dell'esito dell'attività di rinegoziazione compiuta da Fondazione Patrimonio, Fondazione IRCCS ha quindi ritenuto di stipulare un nuovo Atto di servitù con la società richiedente.

**Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue**

Art. 1 Oggetto

1. Con il consenso dell'Usufruttuaria, Fondazione IRCCS costituisce e concede a vantaggio del Concessionario, per quanto di sua competenza e salvo pregiudizio dei diritti di terzi, una servitù (di seguito “Concessione”) di passaggio di una condotta di scarico di acque reflue meglio identificata con perimetro di colore giallo nella planimetria allegata alla presente scrittura privata sotto la lettera “A”.
2. Le aree oggetto della servitù di cui alla presente scrittura privata vengono identificate come di seguito:

DATI CATASTALI					AREA SOGGETTA A CONCESSIONE		
Comune	Foglio	Particella	C. Terreni	C. Fabbricati	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Area (m ²)
Bertonico	19	29 - 30	X	/	90	1	90

3. La servitù di condotta fognaria ha ad oggetto una tubazione in PEAD diam. 110 ed ha la seguente consistenza:
- i. lunghezza totale di metri 90;
 - ii. fascia di asservimento di 2,5 m per ciascun lato dell'asse di linea;
 - iii. la condotta è già interrata ad una profondità non inferiore a 1,50 metri dal piano di campagna, secondo il tracciato di cui alla planimetria allegata alla presente scrittura privata sotto la lettera "A".

Art. 2 Durata ed estinzione

1. La Concessione ha una durata di 24 anni con scadenza al 31/12/2044.
2. La Concessione si estingue per scadenza del termine previsto, senza necessità di alcuna disdetta e viene esclusa la possibilità di rinnovazione tacita della stessa.

Art. 3 Corrispettivo

1. Per la Concessione viene riconosciuto a Fondazione IRCCS un corrispettivo forfettario *una tantum* pari ad € 4.557,00 (quattromilacinquecentocinquantesette/00).
2. Detta somma, ai sensi della delibera n. 97 del 29/6/2017 della Fondazione IRCCS, viene corrisposta all'Usufruttuaria.
3. Il Concessionario ha corrisposto a Fondazione Patrimonio, congiuntamente al rimborso per le spese d'istruttoria sostenute di cui al successivo articolo 9, comma 2 un totale complessivo pari ad Euro 5.777,00 (cinquemilasettecentosettantesette/00).
4. Fondazione Patrimonio dichiara, in forza di quanto indicato nel precedente comma 1, di avere ricevuto la somma suindicata e ne rilascia pertanto corrispondente quietanza di pagamento. In particolare, ai sensi dell'articolo 35, commi 22 e 23 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazione falsa o reticente, Fondazione Patrimonio e il Concessionario dichiarano che la somma di € 5.777,00 (cinquemilasettecentosettantesette/00) è stata pagata mediante bonifico bancario.

Art. 4 Esecuzione dei manufatti connessi all'esercizio della Concessione

1. Il Concessionario dichiara che l'impianto connesso all'esercizio della servitù è stato realizzato dalla società CAP Gestione S.p.A. e, per quanto di propria conoscenza, dichiara che l'impianto è stato realizzato nel rispetto della normativa vigente in ottemperanza all'autorizzazioni, permessi o atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli Enti competenti e nel rispetto delle diverse prescrizioni impartite anche di natura ambientale.

2. Il tratto finale della fognatura verrà convogliato nella Roggia Bertonica; il Concessionario dichiara che i lavori saranno realizzati nel rispetto della normativa vigente in ottemperanza all'autorizzazioni, permessi o atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli Enti competenti e nel rispetto delle diverse prescrizioni impartite anche di natura ambientale.

Art. 5 Manutenzione della condotta connessa all'esercizio della Concessione

1. Il Concessionario, sotto la sua unica responsabilità e a proprie cura e spese, deve provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria della condotta e del tratto di area interessato dalla Concessione dimodoché non abbiano mai a verificarsi perdite d'acqua. Fondazione IRCCS o Fondazione Patrimonio comunicherà al Concessionario, dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza e con congruo termine, eventi che possano determinare necessità di un suo intervento. Tali interventi saranno ad esclusivo carico del Concessionario. In relazione alla natura della condotta e alla peculiarità degli interventi eventualmente necessari, è fatto divieto a terzi non autorizzati di agire sulla condotta stessa.
2. Il Concessionario si impegna, a proprie cure e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dalle attività sopraindicate.
3. Il Concessionario ha la facoltà di accedere al Fondo servente per l'esecuzione delle attività indicate nel precedente comma 1 con un congruo preavviso e previa comunicazione scritta a Fondazione IRCCS e a Fondazione Patrimonio nella quale dovranno essere indicati i termini e le condizioni, nonché la tipologia di attività che saranno svolte. In ogni caso, restano fatti salvi i soli casi di urgenza.
4. Nel caso in cui le attività precedentemente descritte siano in grado di arrecare danni al Fondo servente, Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio potrà eseguire le suddette attività d'ufficio con proprio personale ma con oneri ad esclusivo carico del Concessionario.
5. Il tracciato della condotta fognaria sarà mantenuto da Calzi s.r.l. come da planimetria allegata al presente Atto e non potrà mai essere modificato senza il preventivo consenso di Fondazione IRCCS.

Art. 6 Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è l'unico responsabile, a proprio rischio e pericolo, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza e/o per effetto totale o parziale della Concessione. A tale scopo, il Concessionario si impegna a tenere sempre e completamente indenni e manlevati il Fondazione IRCCS (o i suoi aventi causa) e Fondazione Patrimonio da ogni reclamo, azione, pretesa, costi, oneri o molestia, a qualsivoglia titolo e/o causa, anche di carattere giudiziario, sia civile che penale, che possa essere promossa da Amministrazioni Pubbliche, Società, Enti e Privati e/o da qualsivoglia altro soggetto tra cui eventuali affittuari della Fondazione.
2. Qualora il Concessionario non provveda ad eseguire, a propria cura e spese, gli interventi, le attività e qualsiasi altro adempimento previsto dalla presente Concessione e/o dalle disposizioni normative nonché regolamentari applicabili, fermo restando l'esercizio della facoltà prevista dal successivo articolo 14 (i.e. "*Risoluzione della Concessione*"), Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio potranno far eseguire quanto necessario addebitando tutti i costi e gli oneri al Concessionario.
3. Il Concessionario si riconosce quale unico responsabile per eventuali danni arrecati a Fondazione IRCCS (o ai suoi aventi causa), e a Fondazione Patrimonio, agli affittuari della Fondazione e/o a terzi, derivanti da o per effetto, totale o parziale, della Concessione. Il Concessionario si impegna pertanto a risarcire Fondazione IRCCS (o ai suoi aventi causa), Fondazione Patrimonio, gli

affittuari della Fondazione e/o terzi per qualsiasi danno dovesse venire cagionato per effetto ed esercizio della presente Concessione.

4. Il Concessionario si obbliga a sostenere tutti i danni riconducibili alla gestione della condotta oggetto della presente scrittura privata. In particolare, la condotta e tutte le eventuali opere accessorie nonché sussidiarie della stessa sono da intendersi di piena ed esclusiva proprietà del Concessionario che ne è pertanto custode della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del Codice Civile.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 5 della presente Concessione, il Concessionario si obbliga ad eseguire i relativi lavori nel pieno rispetto delle prescrizioni urbanistiche applicabili. In tal caso, spetterà al Concessionario acquisire a propria cura e spese le necessarie autorizzazioni, permessi o qualsivoglia altro atto che dovesse risultare necessario dai rispettivi Enti competenti (es. Parchi, Soprintendenza, Consorzi di Bonifica etc.).
6. Il Concessionario esenta Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio da tutti gli oneri, presenti o futuri, che possano essere accollati alle stesse per effetto della presente Concessione.
7. Il Concessionario si impegna a non modificare in qualsiasi tempo il diametro, la posizione, il tipo e la dimensione della condotta oggetto della Concessione.
8. La servitù di condotto fognario oggetto della presente scrittura privata non potrà danneggiare le colture agricole. Gli indennizzi dovuti per i danni ai frutti pendenti, per il mancato raccolto o per la mancata semina sono a totale carico del Concessionario. L'indennizzo sarà determinato con riferimento degli usi e della prassi agricola, nonché delle tabelle agronomiche vigenti. L'indennizzo sarà versato direttamente al conduttore del terreno agricolo che subisce il danno.
9. In caso di estinzione, revoca, rinuncia, risoluzione e comunque venir meno a qualsivoglia titolo e/o causa della presente Concessione, il Concessionario si impegna e si obbliga, a propria cura e spese, a porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti che si rendessero necessari a seguito di disposizioni di legge, ordini, regolamenti, direttive nonché a seguito di quanto prescritto dalla diligenza professionale e tecnica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ripristino dello stato dei luoghi, rimozione e/o isolamento delle tubature, bonifica dei luoghi ed eventualmente delle falde, monitoraggio ambientale successivo). Il Concessionario rinuncia a qualunque reclamo o pretesa nei confronti del Concedente e di Fondazione IRCCS e verso Fondazione Patrimonio in quanto nella determinazione del corrispettivo si è tenuto conto degli impegni assunti e dell'alea che gli stessi comportano. In caso di inadempienza, Fondazione IRCCS provvede d'ufficio con addebito al Concessionario delle relative spese.

Art. 7 Danni alla condotta ed ai manufatti connessi all'esercizio della Concessione

1. Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio non si assumono alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare alla condotta e/o ai manufatti connessi all'esercizio della presente Concessione realizzati anche a seguito di dissesti dei terreni in disponibilità della Fondazione IRCCS e delle sue pertinenze.
2. Fondazione IRCCS dichiara che i carichi accidentali dei mezzi cingolati che possono transitare sulla zona asservita potrebbero essere molto elevati oltre che oggetto di incremento in futuro, qualora venissero poste sul mercato macchine agricole più pesanti di quelle attualmente in possesso degli attuali conduttori dei fondi su cui insiste la servitù.
3. Il Concessionario rinuncia a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento nei confronti di Fondazione IRCCS e di Fondazione Patrimonio per l'eventuale danno o guasto dei

manufatti connessi all'esercizio della Concessione, così come rinuncia ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento per l'eventuale sospensione dell'uso degli stessi.

Art. 8 Registrazione e Trascrizione della Concessione.

1. La presente Concessione è soggetta a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Art. 9 Spese amministrative ed oneri vari

1. Tutte le spese, imposte e tasse afferenti e conseguenti alla presente Concessione, nessuna esclusa, sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario.
2. A titolo di rimborso per le spese d'istruttoria sostenute dalla Fondazione Patrimonio, il Concessionario riconosce al Concedente un contributo una tantum pari ad Euro 1.000,00, oltre I.V.A. di legge da versare al momento della sottoscrizione della presente Concessione.

Art. 10 Revoca e rinuncia della Concessione

1. Nel caso in cui Fondazione IRCCS (o Fondazione Patrimonio), a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse opportuno, avrà il diritto di chiedere al Concessionario, mediante preavviso di 9 (nove) mesi in forma scritta, di spostare ovvero rimuovere quanto concessogli con l'obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, a cura e spese del Concessionario. In tale ipotesi il Concessionario avrà diritto al solo rimborso proporzionale del corrispettivo versato e a nessun altro indennizzo o compenso alcuno.
2. In ogni caso il Concedente, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di revocare la presente Concessione mediante preavviso di 9 (nove) mesi. In tale ipotesi, il Concessionario avrà diritto al solo rimborso proporzionale del corrispettivo versato e a nessun altro indennizzo o compenso alcuno.
3. Il Concessionario rinuncia a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento in caso di modifica, sospensione o revoca della Concessione disposto dalla Fondazione.
4. Il Concessionario può rinunciare alla presente Concessione, con apposita comunicazione scritta, da inviarsi almeno tre mesi prima della data di recesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o altro mezzo equipollente. Resta inteso che in tal caso l'importo versato a Fondazione Patrimonio per la presente Concessione rimarrà integralmente incamerato dal Concedente senza alcun obbligo di restituzione neppure parziale. In ogni caso, ove occorresse, il Concessionario è tenuto alla messa in pristino dello stato dei luoghi, ove occorresse. Fermo restando quanto convenuto nell'atto di concessione e senza risarcimento di alcunché, lo svincolo da tutte le obbligazioni del Concessionario verso la Fondazione è condizionato all'effettivo assolvimento dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi oggetto della Concessione alle condizioni e termini di cui al presente atto.

Art. 11 Spese amministrative ed oneri vari

1. Tutte le spese, imposte e tasse afferenti e conseguenti alla presente Concessione, nessuna esclusa, sono a totale carico del Concessionario.

Art. 12 Trasferimento della proprietà

2. La presente Concessione è attribuita al Concessionario in via personale e con l'obbligo di non cedibilità a terzi. In caso di trasferimento della proprietà o dell'attività e/o della ditta del Concessionario, sia il Concessionario che il subentrante dovranno comunicare con un preavviso di

3 (tre) mesi il subentro sia a Fondazione Patrimonio che a Fondazione IRCCS, che si riservano la facoltà di non consentire il subentro con conseguente decadenza della presente Concessione.

3. Il Concessionario rimane solidalmente responsabile con il subentrante degli obblighi scaturenti dalla Concessione fino al subentro.

Art. 13 Divieto di cessione

1. È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, della presente Concessione.

Art. 14 Risoluzione della Concessione

1. L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui alla presente Concessione costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, clausola risolutiva espressa della stessa. La risoluzione sarà immediatamente operante dal giorno stesso della data di ricezione della raccomandata A/R mediante la quale si contesta l'inadempimento. In tale eventualità il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna tempestiva (e comunque entro 3 mesi) delle aree oggetto della presente Concessione, previo eventuale ripristino delle stesse, senza poter opporre eccezioni od azioni di alcun genere che dovranno essere eventualmente formulate nelle apposite sedi.
2. Resta salva ogni azione da parte del Concedente per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della Concessione e delle inadempienze riscontrate, salvo in ogni caso il diritto al maggior danno.

Art. 15 Foro competente

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente Concessione è competente in via esclusiva il Foro di Milano

Art. 16 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm. ii. e del Regolamento UE n. 679/2016, Fondazione IRCCS ed il Concessionario acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nella presente Concessione per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi ivi contenuti.
2. Il Concessionario autorizza altresì il Concedente a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali, in relazione agli adempimenti connessi alla presente Concessione.

Art. 17 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nella Concessione si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.
2. Il Concedente ed il Concessionario dichiarano che la presente Concessione è stata negoziata nell'esercizio della propria attività tipica e non è pertanto soggetta alle previsioni di cui all'art. 1341 e seguenti del Codice Civile.

Allegato:

“A”: Planimetria

Milano, aprile 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA

CALZI S.R.L.

Direttore Generale

Legale Rappresentante

Achille Lanzarini

Nicola Calzi